

Intervento di **USB**



Sul Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante

**“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”**

(delibera di Giunta n. 687 dell'8 giugno 2015)

all'audizione dell'**8 luglio 2015**

presso la

Commissione I

Bilancio affari generali e istituzionali





Come premessa vorremmo ricordare che la legge di riforma del sistema di governo regionale non è nata dalla volontà di migliorare i servizi ai cittadini ma dalla necessità di evitare il collasso immediato provocato dalla legge ammazza province (n. 56 del 2014) a cui si sono aggiunti gli effetti nefasti della legge di stabilità del 2015 che ha imposto pesanti tagli a Regioni Province e Comuni, prevedendo anche il dimezzamento delle spese per il personale delle Province e della città metropolitane.

Quindi ciò che sta avvenendo non può essere definita “riforma” ma è la necessità di mascherare lo smantellamento di servizi e il licenziamento o la mobilità obbligatoria di personale.

Una manovra costruita ad arte con l'aiuto dei mass media che sull'onda dei tagli ai costi della politica e ai privilegi della casta ha realizzato il tormentone della “chiusura delle province”. In molti sono stati incantati dalle sirene dei governi illegittimi di Monti, Letta e Renzi così com'è avvenuto con i sindacati concertativi che hanno condiviso da sempre questo assurdo progetto con il ruolo di assicurare lavoratrici e lavoratori mentre USB continua da anni a dichiararsi contraria a questa operazione che come ribadito anche dalla Corte dei Conti non farà risparmiare nulla allo Stato ma, aggiungiamo noi, metterà in mobilità migliaia di lavoratori, non solo delle province, perdendo le professionalità e creando forti disservizi ai cittadini.

Ciò che è stato presentato come innovativo in questa legge è in realtà la volontà di confondere le responsabilità. La scelta di avere diverse sedi di concertazione inter-istituzionale e quella di lasciare le funzioni dei diversi settori in capo a diversi soggetti istituzionali permetterà il solito scarica barile sulle responsabilità. Se a qualcuno non è chiaro sta partendo, di fatto, una fase transitoria di cui non è possibile delineare un percorso preciso perché occorrono decisioni fondamentali di carattere nazionale e costituzionali che renderanno indispensabile a breve un nuovo intervento legislativo con nuovi obiettivi che obbligheranno a rivedere l'intero impianto normativo.

La scelta da compiere in questa fase era quella che come USB gridiamo da molto tempo e cioè di incorporare tutte le funzioni e competenze all'interno della regione evitando l'uso delle Agenzie regionali o la tecnica di riversare alcune incombenze nuovamente sulle Province. Se la gestione restasse tutta regionale si avrebbero responsabilità chiare ed univoche.

Si è scelto invece di impelagarsi in ambiti territoriali denominati “aree vaste” e unioni di comuni non ben definiti, di assumere delle funzioni e di cederne altre, di spezzettare servizi funzionali disperdendo competenze ed aumentando la burocratizzazione come ad esempio lo smembramento dei Servizi Tecnici di Bacino in tre pezzi ingestibili.



Intervento USB sul Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* presso **Commissione I Bilancio affari generali e istituzionali** della Regione Emilia Romagna

Il caos governativo in cui si inserisce questa legge di riordino è molto più complesso, ad esempio i Centri dell'Impiego passati nel 2000 dal Ministero del Lavoro alla Regione e poi appaltati alle province, dopo 15 anni forse torneranno nazionali o forse saranno presi d'assalto da patronati privati ma per ora sono abbandonati al loro destino e ciò accade in un momento di crisi in cui il ruolo di questo importante servizio dovrebbe essere potenziato e non buttato nel secchio. Sparisce la polizia provinciale, si tagliano le spese per la sicurezza degli edifici scolastici, della manutenzione delle strade, dei servizi sociali, della protezione civile, mettendo in serio pericolo le parti più deboli della popolazione.

Queste manovre sono di fatto un arretramento dei servizi pubblici per permettere l'avanzata di quelli privati così come accaduto sui Centri di Formazione professionale statali chiusi negli anni 90 che hanno lasciato il posto agli enti di formazione professionale di sindacati ed associazioni di categoria che adesso si spartiscono la torta dei fondi comuni europei.

Come sempre invece di realizzare un progetto organico pluriennale capace di valorizzare i servizi per accrescere il bene comune si parte dai tagli delle risorse, dalle chiusure degli enti per poi stare a guardare come si arrangeranno cittadini e lavoratori. Si mischiano le competenze così sarà sempre più difficile trovare le responsabilità e si moltiplicano gli incarichi dirigenziale con grande soddisfazione per il sistema clientelare, diventata una piaga nazionale e non solo della capitale del nostro paese.

Siamo stati chiamati oggi per dare un parere su questa legge di riordino che non si oppone alle scelte scellerate di un governo illegittimo che segue i dettami delle banche e dei poteri forti europei che invece di investire in settori importanti che potrebbero permettere il rilancio dell'economia come il Turismo, l'Ambiente, Trasporti, Agricoltura, Attività produttive, Commercio, Istruzione e formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, sanità e politiche sociali tagliano e smantellano ciò che c'è di buono per aumentare privilegi e burocrazia di decine di inutili sovrastrutture.

Leggendo e rileggendo il testo di legge è chiaro che non si conoscono gli ambiti territoriali di intervento, non si conoscono le competenze e le responsabilità e non si capisce il senso di questa riforma se non quello di mettere una pezza all'inutile legge ammazzaprovince il nostro parere nel merito non può che essere che quello di completa disapprovazione di un intervento che ci porterà ancora più nel baratro di questa crisi costruita per tagliare diritti ai ceti poveri della società ed arricchire la solita nicchia di potenti.

Presentiamo a questa Commissione in maniera formale la richiesta della modifica almeno dell'articolo 66 (vedasi allegato) che possa quantomeno limitare i danni per la mobilità dei lavoratori ribadendo la necessità di garantire la volontarietà così come previsto anche dalle leggi regionali e di corrispondere un adeguato indennizzo ai lavoratori coinvolti.

USB Federazione Regionale dell'Emilia Romagna



ALLEGATO 1

PROGETTO DI LEGGE

«Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni»

In rosso le modifiche presentate al tavolo di confronto regionale dell'8 maggio 2015 da USB e dalle RSU presenti – riviste, aggiornate e corrette in fase di audizione dell'8 luglio 2015 presso la Commissione I Bilancio affari generali e istituzionali in base alle modifiche al testo di legge.

Articolo 66

Disposizioni generali in materia di personale

1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo di cui alla presente legge, la Regione pone in essere forme di coinvolgimento e confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative **a livello nazionale** con l'obiettivo di ottimizzare l'allocazione ~~delle risorse umane~~ **dei lavoratori** ai nuovi soggetti istituzionali individuati perseguendo, in via prioritaria, **l'assoluta tutela lavorativa**, la valorizzazione delle competenze e il mantenimento della professionalità dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo **e rispettando i dettami della Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 art. 14 e 22** (*Crediamo infatti che prima di procedere a qualsiasi modifica lavorativa o di mobilità si debba permettere di esercitare il diritto di volontarietà del personale coinvolto a chiedere di cambiare mansione e/o di confermare l'attuale sede di lavoro o a chiederne una specifica. Si ribadisce che la mobilità sia solo su base volontaria così come stabilito dalla legge regionale n. 43/2001*)
2. È istituito l'Osservatorio regionale, previsto dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge n. 56 del 2014, nella composizione di cui all'articolo 48 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione) e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia
3. L'Osservatorio regionale di cui al comma 2 monitora il processo di ricognizione e ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province, nel rispetto delle procedure delineate dalla legge n. 56 del 2014 e dall'articolo 1, commi da 421 a 424, della legge n. 190 del 2014.
4. L'Osservatorio regionale, in particolare:
 - a) verifica il rispetto dei criteri delineati all'articolo 4, comma 1, del decreto di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 56 del 2014.



- b) può proporre alla Giunta regionale, a seguito di esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'adozione di ulteriori criteri, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto e dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo del 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, approva con delibera gli elenchi di ricollocazione del personale soprannumerario della Città metropolitana e delle Province, ~~sulla base di conformi delibere degli Enti medesimi, tenuto conto del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge~~ **proposti dall'Osservatorio regionale tenuto conto delle preferenze espresse dal personale coinvolto e del processo di riordino funzionale avviato con la presente legge.** *(Come USB abbiamo chiesto che nel termine dei novanta giorni di predisposizione degli elenchi di ricollocazione del personale, di quello per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016 ed anche quello per quello che passerà dalla Regione alle Agenzie sia data la possibilità a tutti i lavoratori di apportare le proprie osservazioni per evidenziare eventuali errori e per esprimere modifiche e preferenze cercando di accogliere le richieste prodotte che andranno rese note anche alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livelle nazionale tra cui c'è anche USB)*
6. Gli elenchi del personale addetto a funzioni regionali comprendono anche il personale con contratto a tempo determinato. Negli elenchi del personale soprannumerario non sono compresi:
- a) coloro che saranno collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016;
 - b) coloro che svolgono compiti di polizia provinciale;
 - c) coloro che sono addetti ai centri per l'impiego.
7. Il personale di cui alle lettere b) e c) del comma 6 sarà ricollocato solo a seguito del processo di riordino del relativo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52. **In questo lasso di tempo la Regione garantirà le risorse finanziarie necessarie al mantenimento del servizio e del personale coinvolto.**
8. Le procedure di ricollocazione del personale soprannumerario presso la Regione Emilia-Romagna e gli altri enti individuati come destinatari di funzioni nell'ambito del riordino di cui alla presente legge, devono essere completate entro il 31 dicembre 2016 **attraverso un proficuo confronto con le RSU degli Enti coinvolti e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.** In via residuale, è ricollocato presso le Amministrazioni e con le procedure indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014. *(La delicata fase in cui si realizzerà la trasformazione non può prescindere dal coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori coinvolti).*
9. Il personale soprannumerario è ricollocato con le modalità e nel rispetto dei criteri definiti dall'Osservatorio **Regionale prevedendo copertura finanziaria per i disagi creati al personale coinvolto.** In via residuale, è ricollocato presso le Amministrazioni e con le procedure indicate all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014. *(Sapendo che l'Amministrazione Regionale sta già provvedendo a reperire risorse per istituire nuove Posizioni dirigenziali e Organizzative conseguenti al riordino crediamo che con la stessa solerzia debba trovare risorse anche per coprire il disagio dei lavoratori coinvolti nel riordino)*
10. Il personale ~~soprannumerario della Città metropolitana di Bologna e delle Province~~ è trasferito **mantiene la posizione giuridica ed economica** nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014 **o quella di maggior favore rispetto all'Ente accorpante.** *(Vogliamo chiarire che il rispetto della posizione giuridica ed economica attuale è un diritto minimo da applicare a TUTTI i lavoratori coinvolti e non solo a quelli soprannumerari di città metropolitane e province e inoltre che non è possibile creare disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso Ente)*

Il personale addetto a funzioni regionali confermate o attribuite alla Città metropolitana di Bologna e alle Province con leggi regionali di riordino funzionale è trasferito alla Regione e successivamente distaccato presso i precitati Enti, tenuto conto anche degli ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni.



Il distacco del personale avviene previa stipulazione di una convenzione tra gli enti interessati che disciplinano le modalità di gestione del rapporto di lavoro, fermi restando gli oneri a carico della Regione a copertura dell'intero servizio. (La precisazione è importante per evitare che si copra la spesa del personale ma non ci siano le risorse per garantire il regolare svolgimento del servizio). Il personale impegnato su funzioni già assegnate ai Comuni e alle loro Unioni, oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge, è trasferito all'Ente cui le funzioni sono assegnate; a tale personale si applica quanto previsto all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge n. 56 del 2014; i fondi per il trattamento accessorio dell'Ente di provenienza sono ridotti e quelli dell'Ente di destinazione incrementati, secondo quanto previsto al comma 16 del presente articolo.

11. Gli Enti di destinazione del personale trasferito assicurano continuità agli incarichi dirigenziali e non dirigenziali fino all'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione della funzione, fermo restando il rispetto del divieto di incremento di spesa sancito dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014.
12. Il personale addetto a funzioni regionali per cui è previsto il collocamento in quiescenza entro il 31 dicembre 2016, resta alle dipendenze dall'Amministrazione di provenienza e viene utilizzato, fino alla cessazione dal servizio, dagli enti cui vengono attribuite le funzioni, previa convenzione e con oneri a carico dell'ente utilizzatore
13. ~~Dalla data del trasferimento del relativo personale cessano di applicarsi le disposizioni della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5- (Le disposizioni di questa legge che hanno tutelato i lavoratori non possono essere cancellate ma devono essere mantenute).~~
14. Fermo restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio, la Regione e gli altri enti individuati per la riallocazione delle funzioni incrementano i rispettivi tetti di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 legge 296 del 2006 o l'analogo limite previsto dai rispettivi ordinamenti, di un importo pari al costo del personale trasferito per l'esercizio delle funzioni a tali enti assegnate destinando inoltre le risorse derivanti dalla cessazione di personale a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015, che, come previsto dal comma 424 della legge 190 del 2014, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa, alle mobilità del restante personale soprannumerario delle Province e della Città metropolitana di Bologna fino a completa ricollocazione.
15. Le risorse finanziarie corrispondenti alle voci fisse e variabili del trattamento economico accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, di tutto il personale trasferito, vanno a costituire specifici fondi destinati a questo solo personale, nell'ambito dei fondi più generali delle risorse decentrate del personale dirigenziale e non dirigenziale. La Regione e gli altri enti individuati incrementano il proprio fondo in misura pari alle risorse relative al personale trasferito, ai sensi della presente legge, per l'esercizio delle funzioni; al fine di garantire la neutralità finanziaria, la Città metropolitana di Bologna e le Province riducono del medesimo importo le risorse e i fondi di rispettiva competenza. La Regione e gli altri Enti decurtano altresì il proprio fondo per il trattamento accessorio a seguito di trasferimento di proprio personale ad altro Ente nell'ambito dei processi di riallocazione delle funzioni.
16. Nell'ambito della disponibilità complessiva dei fondi così rideterminati, la Regione e gli altri enti promuovono politiche retributive finalizzate alla progressiva equiparazione dei trattamenti accessori, in ossequio al principio di parità di trattamento da attuarsi a seguito dell'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.



Intervento USB sul Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" presso **Commissione I Bilancio affari generali e istituzionali** della Regione Emilia Romagna

- 17.** La Giunta regionale, sulla base dei dati predisposti dall'Osservatorio regionale e previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, attesta la conclusione del processo di riallocazione del personale. A seguito dell'avvenuto completo assorbimento del personale in mobilità, gli Enti **che hanno accolto tutte le richieste di mobilità volontaria in entrata del personale coinvolto al processo di riorganizzazione** possono utilizzare l'eventuale capacità assunzionale residua per assunzioni a tempo indeterminato. **Per otto anni il personale coinvolto nella mobilità avrà diritto di precedenza per la copertura dei posti che si renderanno disponibili negli Enti coinvolti dalla legge di riordino.** *(Vorremmo evitare che gli Enti coinvolti mettano in mobilità forzata il personale rifiutando domande di mobilità volontaria dopo di che si mettano ad assumere altro personale. Devono prima assorbire tutto il personale coinvolto se vogliono fare nuove assunzioni. Il personale eventualmente distaccato potrà per otto anni richiedere una mobilità volontaria con diritto di precedenza così come avviene già nel Comparto scuola)*

In merito all'Osservatorio Regionale si chiede di eliminare il riferimento all'accordo del 20.03.2015 perché in contrasto con la legge. Maldestro tentativo di escludere USB dal confronto sindacale previsto dalla legge.